



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 28/04/2022**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Contratto di permuta di cosa presente con cosa futura fra le aree dell'Ex Canile comunale ed il sedime della realizzanda opera di compensazione idraulica a servizio dell'area di Tomerello

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ROCCO TAMMARO - ANTONIO OTRANTO - ANDREA TAGLIAFERRI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Assente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Assente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Assente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Assente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Presente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti PIZZIRUSSO CONCETTA - BAUDO GIANNI.

Sono altresì presenti gli assessori: LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER(**) - RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del SETTORE 4 - “Programmazione e Gestione del Territorio” di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019 con il quale è stato nominato Dirigente del Settore 4 “Programmazione e Gestione del Territorio”, l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016, GDPR, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE:

- le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021, n. 279 e 280 del 23.12.2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il relativo Aggiornamento ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Campi Bisenzio è proprietario di complesso edilizio insistente su un lotto di terreno di complessivi mq 8.390 mq, sito in Via Tomerello snc, parallelamente alla Via Einstein, in prossimità del torrente Garille, censito al C.T. Foglio di mappa 8 part.IIe 14, 57, 121, 123, 133 e foglio di mappa n. 4 part.IIa 27, quale inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2009-2011 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 26/03/2009;
- con determinazioni dirigenziali n. 125 del 06/10/2011, n. 213 del 20/11/2012, n. 87 del 18/04/2013, n. 188 del 06/11/2014, l’Amministrazione Comunale ha indetto altrettanti avvisi d’asta finalizzati alla vendita del suddetto complesso immobiliare. I predetti avvisi sono tuttavia andati tutti deserti;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 27/05/2021 veniva approvata la Variante ex art. 35 LR 65/2014 relativa al Progetto per la realizzazione di edificio industriale a destinazione logistica del freddo in località Tomerello, posto tra Viale S. Allende e via A. Einstein, il quale, ai fini della mitigazione del rischio idraulico, comprendeva, fra l'altro, anche variante al regolamento urbanistico comunale per un'area di mq 37.884,05 circa, localizzata nel Fg 8 part. l. 500 e 513, già regolata dall'art. 142 RUC "cassa di espansione e compensazione idraulica";
- il suddetto progetto prevede altresì la realizzazione di ulteriore cassa di espansione e compensazione idraulica dell'edificio per mq. 15.800 circa, nonché l'acquisizione da parte del Comune della restante porzione dell'area destinata a "cassa di espansione e compensazione idraulica" in quanto opera a valenza pubblica, idonea e funzionale alla mitigazione del rischio idraulico dell'area nord-produttiva, soggetta a fenomeni di esondazione del Fosso Tomerello;
- Atene SpA, proprietaria di porzione delle aree destinate a compensazione idraulica, proponeva, con altri soggetti, l'attuazione del Piano di Massima Unitario 2.5 (approvato con DCC n. 44/2006, successivo aggiornamento DCC n. 115/2017), sottoscrivendo convenzione 28/09/2006, addendum 27/07/2017, nonché protocollo integrativo in data 6/09/2018;
- nelle more, a mezzo contratti preliminari di compravendita 6/04/2018, la stessa Atene SpA immetteva Frigogel Srl e Ni.Co Srl nella materiale disponibilità di parte delle predette aree in funzione della successiva alienazione;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- all'interno della medesima area dell'Ex Canile Comunale, Eni SpA è proprietaria di n. 2 oleodotti posati negli anni 1969-1970, tratto "Livorno-Calenzano DN 8" (Linea Bianchi LB e Linea Neri LN), adibiti all'approvvigionamento dei prodotti petroliferi sul territorio e classificati "infrastrutture strategiche" ai sensi dell'art. 57 l. n. 35/2012;
- la stessa Eni SpA trasmetteva istanza 16/01/2020 prot. 2508, rappresentando l'esigenza di ripristinare un tratto dell'oleodotto "LB" a seguito di danneggiamento e, al fine di poter effettuare in sicurezza i lavori, chiedeva rilascio di titolo autorizzativo per "demolizione senza ricostruzione", a propria cura e spese, delle campate della rampa di accesso al ponte preesistente, le quali insistono sul tratto di oleodotto da ripristinare e che presentano uno stato di evidente criticità strutturale e non assolvono ad alcuna funzione in quanto il vecchio ponte è stato demolito nell'anno 2012;
- al fine di dar seguito al predetto intervento, con Deliberazione Consiliare n. 66 del 28/04/2020 si disponeva la sdemanializzazione del relitto della rampa di accesso al vecchio ponte sul torrente Garille in Via Tomerello;
- il tratto di oleodotto di cui trattasi veniva provvisoriamente riparato in attesa di intervento definitivo e, con nota prot. 49212 del 7/09/2021, Eni sottoponeva all'Amministrazione progetto di fattibilità inerente la demolizione della rampa di accesso all'ex ponte sul Torrente Garille per manutenzione della tubazione interrata dell'oleodotto di cui trattasi nell'area Ex Canile, con riqualificazione della zona;

- detta area tuttavia è interessata da varie criticità di carattere ambientale, dunque il predetto intervento di ripristino presuppone necessariamente una preventiva operazione di bonifica, consistente in:
 - rimozione dei rifiuti contenenti amianto e rimozione, previo incapsulamento, delle coperture e degli spezzoni contenenti amianto;
 - decespugliamento e ripulitura degli edifici legittimi;
 - demolizione strutture fatiscenti abusive e pulitura del comparto;
 - rimozione e smaltimento rifiuti ingombranti (automezzi ed elettrodomestici);
 - trasporto dei rifiuti presso impianti esterni autorizzati e relativo smaltimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale, con nota prot. 56509 del 4/10/2019, in relazione ai propri obblighi riferiti al P.M.U. 2.5, comunicava ad Atene SpA che i terreni di rispettiva proprietà possedevano i requisiti per la realizzazione dell'opera di compensazione idraulica prevista nel citato protocollo integrativo, chiedendo la disponibilità alla cessione dell'area medesima;
- con nota 25/11/2019, Atene SpA, Frigogel Srl e Ni.Co Srl riscontravano la suddetta richiesta, proponendo di:
 - cedere al Comune le aree censite al NCT Fg. 8 p.lle 500 e 513 in permuta con l'area dell'Ex Canile comunale come descritta in premessa;
 - realizzare a propria cura, oltre all'opera di compensazione idraulica riferita all'intervento di proprio interesse, anche una vasca di compensazione/laminazione idonea a soddisfare i requisiti della parte di competenza pubblica derivanti dall'attuazione del PMU 2.5, con costi da ripartire tenendo conto delle opere realizzate;
- a mezzo comunicazione prot. 21547 del 16/04/2021, la medesima Atene SpA confermava la disponibilità di cui alla precedente nota, manifestando formalmente di aderire alla stima di valore delle aree dell'Ex Canile comunale pari ad € 775.500,00, come riportato anche nell'attuale Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2021-2022-2023;
- Questo Ente, con nota prot. 34755 del 22/06/2021, precisava la consistenza delle aree oggetto del presente procedimento, nonché il relativo valore stimato dal tecnico incaricato dal Comune (prot. 34622 del 22/06/2021) in € 12,00/mq, specificando che a tale valore dovrà poi sommarsi il costo di realizzazione della summenzionata vasca di laminazione, che sarà stimato nell'ambito della progettazione in corso di redazione. Veniva, pertanto, chiesta conferma della disponibilità degli Attuatori ad addivenire alla permuta delle aree medesime, nonché alla realizzare dello stesso intervento di compensazione idraulica relativa all'intervento di proprio interesse insieme con quella di competenza del Comune, a servizio dell'intera area a nord dell'Autostrada adiacente lo stesso fosso Tomerello;
- con comunicazione prot. 73184 del 23/12/2021, Nigro C. Costruzioni Srl, comunicava di avere definitivamente acquistato le aree di proprietà di Atene SpA, sulle quali è prevista sia la realizzazione delle strutture Frigogel/Emmegel sia la cassa di laminazione necessaria a mettere in sicurezza tutto il comprensorio a nord dell'Autostrada Firenze-Mare, impegnandosi a realizzare anche la Cassa di espansione comunale, compreso collaudo, e,

contestualmente, ad effettuare la ripulitura dell'area dell'Ex Canile comunale, concertando con ENI SpA il ripristino dell'oleodotto danneggiato;

VISTI

- l'art. 1552 cc, secondo cui la "permuta" è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, rimandando per la relativa regolazione alle norme che disciplinano la "vendita", in quanto compatibili (art. 1555 cc). Da ciò si evince anche il tratto comune fra i due istituti, i quali si classificano, dunque, come contratti traslativi consensuali, ad effetti reali od obbligatori, a seconda della concreta prestazione dedotta nel titolo;
- l'art. 1348 cc, il quale permette che la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge, che nel caso di specie non ricorrono;
- l'art 1472 cc, il quale, nel disciplinare la vendita di cosa futura, stabilisce che essa ha per oggetto una cosa futura e che l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, precisando al secondo comma che qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza;

VISTO ALTRESÌ l'art. 12 del "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili del comune di Campi Bisenzio" (DCC n. 157/2000) il quale prevede che l'alienazione di un bene immobile possa avvenire a trattativa privata quando l'asta pubblica sia andata deserta e/o se trattasi di permuta;

PRESO ATTO degli indirizzi giurisprudenziali secondo cui:

- in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cfr *S.U. n. 11656/2008*);
- quando la cosa futura è costituita da un'opera che il permutante costruttore si impegna a realizzare, ai fini del trasferimento di proprietà l'evento della venuta ad esistenza del bene va individuato nel perfezionamento del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali (Cfr *Cass. civ.n. 24172/2013*);
- è possibile l'acquisizione di immobili da parte di Pubbliche Amministrazioni tramite l'istituto della vendita di cosa futura, disciplinato dall'articolo 1472 cc, una volta verificato che sussistono speciali, motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità. (*Cons. St. Ad. Gen. 2/2000; AVCP, Delib n. 105/2004*)

VISTE in particolare:

- la nota prot. 37615 del 26/06/2019, nella quale l'Ente dava atto delle considerevoli difficoltà e delle onerose risorse richieste per la realizzazione negli Stagni di Focognano dell'originaria cassa di laminazione a destinazione pubblica, stante il ritrovamento durante gli scavi di reperti archeologici nel sottosuolo;

- la nota di riscontro prot. 40779 del 11/07/2019 di A4 Ingegneria, incaricata dello studio idraulico, nella quale si chiarisce che l'area censita al NCT Foglio 8, Part.lla 500 e 513 risulta di fatto la più idonea al contenimento del rischio idraulico, sia per l'intervento di parte privata sia relativamente all'opera di laminazione di parte pubblica, in sostituzione di quella previamente localizzata negli Stagni di Focognano;

SPECIFICATO CHE, il presente procedimento ed il relativo contratto hanno ad oggetto:

- la cessione da parte della Nigro C. Costruzioni Srl, al Comune di Campi Bisenzio degli immobili identificati catastalmente al NCT Foglio di mappa n. 8, Part.lla 500 e 513;
- l'impegno da parte della stessa Società a realizzare, nell'ambito dell'attuazione del PMU 2.5, anche l'opera di compensazione idraulica di competenza del Comune a servizio dell'intera area a nord dell'Autostrada adiacente al fosso Tomerello, oltre ripulitura dell'area dell'Ex Canile, onde permettere ad Eni SpA il ripristino dell'oleodotto danneggiato;
- la contestuale cessione in permuta da parte del Comune di Campi Bisenzio alla medesima Nigro C. Costruzioni Srl dell'area dell'Ex Canile Comunale censita C.T. Foglio di mappa 8 part.lla 14, 57, 121, 123, 133 e foglio di mappa n. 4 part.lla 27 per la consistenza complessiva di mq 8.390, verso la corresponsione da parte dell'Ente del differenziale di importo derivante dalla realizzazione dell'opera di compensazione idraulica di competenza comunale, e così per:
 - valore della permuta..... € 1.575.000,00;
 - valore dell'area Ex canile comunale (Piano delle Alienazioni).....€ 775.000,00;
 - valore differenziale da corrispondere all'Attuatore.....€ 800.000,00;

DATO ATTO CHE per la copertura finanziaria della spesa verranno fatte apposite variazioni di bilancio sia nella parte entrata che spesa, per il valore della permuta, oltre alle spese aggiuntive necessarie nella parte spesa che troveranno copertura, con apposite variazioni, nelle quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, di cui alla proposta di rendiconto 2021 adottata dalla G.C. con atto n. 51 del 29/03/2021 di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la relazione del 11/04/2022, sottoscritta digitalmente ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, recante analisi costi-benefici dalla quale si evince la convenienza per l'Amministrazione nell'operazione di realizzazione dell'opera idraulica a cura del soggetto Attuatore, nell'ambito dell'intervento di parte privata;

PRECISATO CHE:

- il venditore-permutante Attuatore è attualmente proprietario e possessore dell'area nella quale è stata individuata la realizzazione della Cassa di espansione di parte pubblica deputata a risolvere le problematiche idrauliche del comprensorio di Tomerello, riferite anche al citato PMU 2.5;
- detto sedime, distinto dalle menzionate p.lla 500 e 513, risulta essere l'unico immediatamente compatibile alla messa in sicurezza idraulica della suddetta area e, a tal riguardo, l'Attuatore si obbliga a realizzare in proprio l'opera di laminazione idraulica di competenza comunale, insieme con la necessaria opera di compensazione relativa al proprio

intervento, la quale si trova in situazione di continenza rispetto alla prima essendovi integralmente ricompresa;

- la predetta circostanza comporta indubbe ricadute positive sull'interesse pubblico, in quanto realizza obiettivi di celerità, funzionalità ed economicità altrimenti non conseguibili, stante l'incontestabile ed inscindibile legame interferenziale fra le due opere di messa in sicurezza idraulica;
- l'obbligazione dell'Attuatore verso il Comune di Campi Bisenzio sarà da considerarsi esattamente adempiuta solo con la completa realizzazione, a propria cura, della cassa di laminazione di competenza del Comune e della relativa bonifica, come sopra specificata, ed il saldo dei lavori da parte dell'Ente avverrà solo a collaudo effettuato ed approvato;
- l'Attuatore medesimo possiede le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie per eseguire i lavori di cui trattasi, nel rispetto della legislazione vigente e della regolamentazione di settore e che lo stesso si impegna a stipulare apposita fideiussione a garanzia dell'esatta esecuzione dell'opera;
- l'Attuatore si farà carico delle spese relative alla stipula dell'atto notarile relativo alla presente procedura, di talché l'Amministrazione realizzerà anche il risparmio circa i costi delle formalità tributarie relative alla registrazione dell'eventuale decreto esproprio;

RAVVISATO l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla conclusione del contratto *de quo*, poiché esso si traduce in molteplici vantaggi per l'Ente, in quanto:

- consente che un'importante opera pubblica di carattere idraulico a servizio di tutto il territorio, venga realizzata a totale cura del soggetto privato, comportando dunque un notevole risparmio procedimentale ed una concreta economia di mezzi;
- permette di conseguire l'obiettivo dell'alienazione dell'area del cd Ex canile comunale, a tal fine inserita nel Piano delle Alienazioni fin dall'anno 2009 ed attualmente presente anche nel medesimo Piano 2021-2022-2023, come anticipato in premessa, le cui aste pubbliche sono andate deserte per quattro volte;
- l'alienazione dell'area dello stesso Ex canile permetterà altresì la riqualificazione della stessa area, comprendente il ripristino dell'oleodotto ENI danneggiato e la bonifica e ripulitura dello stesso sedime interessato dall'intervento a cura dell'Attuatore, realizzando dunque la concentrazione dei procedimenti tecnici ed amministrativi in un unico intervento, con evidenti risparmi di risorse pubbliche;

QUALIFICATO il presente procedimento come finalizzato alla conclusione di un contratto misto, ad effetti reali ed obbligatori, consistente in una permuta con conguaglio di cosa presenta con cosa futura, con espressa esclusione dell'aleatorietà del relativo contratto, in quanto esso presuppone necessariamente la completa realizzazione dell'opera di compensazione idraulica di parte pubblica;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" e dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che verrà convocata la II° Commissione Consiliare per l'espressione del parere sulla presente proposta di deliberazione, il cui verbale con i relativi esiti del parere sarà, in copia, inserito negli atti a disposizione dei consiglieri comunali;

RILEVATA la competenza del Consiglio a provvedere all'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett l), D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

PROPONE

1) di stipulare con la Società Nigro C. Costruzioni Srl un contratto di permuta con conguaglio di cosa presente con cosa futura, con espressa esclusione dell'aleatorietà del relativo contratto, in quanto esso presuppone necessariamente la completa realizzazione dell'opera di compensazione idraulica di parte pubblica;

2) di dare atto che il medesimo contratto ha ad oggetto:

- la cessione da parte della Società Nigro C. Costruzioni Srl al Comune di Campi Bisenzio degli immobili identificati catastalmente al NCT Fg 8, Part.IIe 500 e 513;
- l'impegno da parte della stessa Società a realizzare, nell'ambito dell'attuazione del PMU 2.5, anche l'opera di compensazione idraulica di competenza del Comune a servizio dell'intera area a nord dell'Autostrada adiacente al fosso Tomerello, oltre ripulitura dell'area dell'Ex Canile, onde permettere ad Eni SpA il ripristino dell'oleodotto danneggiato;
- la contestuale cessione in permuta da parte del Comune di Campi Bisenzio alla medesima Società Nigro C. Costruzioni Srl dell'area dell'Ex Canile Comunale censita C.T. Foglio di mappa 8 part.IIe 14, 57, 121, 123, 133 e foglio di mappa n. 4 part.IIa 27 per la consistenza complessiva di mq 8.390, verso la corresponsione da parte dell'Ente del differenziale di importo derivante dalla realizzazione delle opere di compensazione idraulica di competenza comunale, e così per:
 - valore della permuta..... € 1.575.000,00;
 - valore dell'area Ex canile comunale (Piano delle Alienazioni).....€ 775.000,00;
 - valore differenziale da corrispondere all'Attuatore.....€ 800.000,00;

3) di dare atto che per la copertura finanziaria della spesa verranno fatte apposite variazioni di bilancio sia nella parte entrata che spesa, per il valore della permuta, oltre alle spese aggiuntive necessarie nella parte spesa che troveranno copertura, con apposite variazioni, nelle quote vincolate del risultato di amministrazione 2021, di cui alla proposta di rendiconto 2021 adottata dalla G.C. con atto n. 51 del 29/03/2021 di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale;

4) di precisare che:

- l'obbligazione della Società Nigro C. Costruzioni Srl verso il Comune di Campi Bisenzio sarà da considerarsi esattamente adempiuta solo con il trasferimento delle aree e con la completa realizzazione a propria cura, comprensiva di collaudo, della cassa di laminazione di competenza del Comune a servizio dell'area a nord dell'Autostrada adiacente al fosso Tomerello e relativa bonifica, come sopra specificata;
- la Società proponente si farà carico delle spese relative alla stipula dell'atto notarile;
- il suddetto contratto è vantaggioso per l'Amministrazione comunale, in quanto consente che un'importante opera pubblica di carattere idraulico a servizio di tutto il territorio, venga realizzata a totale cura del soggetto privato, comportando dunque un notevole risparmio procedimentale ed una concreta economia di mezzi e risorse pubbliche, come illustrato nella relazione del 11/04/2022, sottoscritta digitalmente ed allegata parte integrante e sostanziale alla presente;

5) di dare mandato ai competenti Uffici Comunali ed ai relativi funzionari di adottare gli atti gestionali necessari a dare attuazione al provvedimento consiliare;

6) di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti;

7) di dare atto che alla presente proposta di delibera è allegato n. 1 documento;

8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente e, contestualmente, dare comunicazione dell'adozione dell'atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.04.2022 dalla II Commissione Consiliare "Assetto del Territorio" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Udite:

- l'illustrazione della proposta deliberativa esposta dall'Assessore Loiero, delegato in materia di "Lavori Pubblici",
- gli interventi espressi dal Consigliere Matteini capogruppo di "SI-FARE CITTA'", dall'Assessore Loiero, delegato in materia di "Lavori Pubblici", dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA", dal Consigliere Cantini (gruppo "LEGA SALVINI TOSCANA") e dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA";

Preso atto che torna in aula il Consigliere Carovani e lasciano la seduta il Consigliere Baudo, il Consigliere Pizzirusso e l'Assessore Artese; sono presenti, pertanto, n. 20 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 20
- Consiglieri votanti n. 19

- Consiglieri favorevoli n. 19
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
 - GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri, Matteini)

- Consiglieri contrari n. 0

- Consiglieri astenuti n. 1
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Eleonora Ciambellotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82